

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.3.2003 il Tribunale di Corno, per quel che ancora qui specificamente rileva, rigettò la domanda, proposta dalla Europa System 84 Cooperativa Multiservices a r.l. (qui di seguito, per brevità, anche Cooperativa) nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto l'accertamento della insussistenza dell'obbligo assicurativo in relazione ai soggetti indicati nel verbale di accertamento dell'Istituto in data 14.6.2001.

Proposto appello dalla Cooperativa e sulla resistenza dell'Inps (che eccepì l'efficacia preclusiva del giudicato sulla esistenza dell'obbligo *de quo*, a seguito della estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale portante i contributi previdenziali omessi e le somme aggiuntive aventi origine dal medesimo verbale ispettivo di cui al presente giudizio, con conseguente irreversibile definitività della cartella esattoriale avente ad oggetto la pretesa contributiva di che trattasi), la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17.2.2005, rigettò il gravame.

A sostegno del *decisum* la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- nella pendenza del presente giudizio la Cooperativa aveva proposto opposizione alla cartella esattoriale inerente ai contributi previdenziali omessi e alle relative somme aggiuntive accertati nel medesimo verbale ispettivo per cui è causa;
- il relativo giudizio, sospeso su concorde richiesta delle parti, non era stato riassunto prima della scadenza del termine di sospensione



(ex art. 297, comma 2, cpc) e ciò aveva implicato l'estinzione del giudizio stesso;

- conseguentemente la cartella opposta era divenuta definitiva, con l'ulteriore conseguente formazione del giudicato sostanziale sul pacifico presupposto della medesima, vale a dire sull'esistenza dell'obbligo contributivo dell'appellante, come assunto dall'Inps;
- non rilevava il fatto che, prima del formarsi della definitività della cartella, fosse stato introdotto dalla Cooperativa il presente giudizio di accertamento, non essendo tale introduzione idonea ad eliminare dalla realtà giuridica la cartella esattoriale e i suoi effetti, divenuti definitivi per le ragioni sopra indicate.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Europa System 84 Cooperativa Multiservices a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

L'Inps ha resistito con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.1** Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del dl.vo n. 46/99, dell'art. 324 cpc, dell'art. 2909 cc, degli artt. 112, 153, 295, 296, 307 e 310 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cpc.

Sostiene al riguardo la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva fornito efficacia definitiva alla cartella esattoriale, sul presupposto della mancata riassunzione da parte della Cooperativa del relativo giudizio avanti il Tribunale di Como,



affermando altresì che non aveva alcun rilievo il fatto che, prima del formarsi della definitività della cartella, fosse stato introdotto il presente giudizio di accertamento; infatti, traendo origine la cartella esattoriale dal medesimo verbale ispettivo per cui è causa e costituendo la fase conclusiva di un procedimento regolamentato che proprio in tale verbale ispettivo trovava la sua origine, il Giudice avrebbe avuto l'obbligo di sospendere il giudizio di opposizione a detta cartella ex art. 295 cpc (dovendo altro Giudice risolvere una controversia dalla cui definizione dipendeva la decisione della causa) e l'accoglimento in sede di appello delle domande proposte dalla Cooperativa avrebbe comportato automaticamente la perdita di ogni effetto giuridico della cartella esattoriale, siccome fondata espressamente sul verbale ispettivo; pertanto la Corte d'Appello, con un vizio logico, aveva invertito la questione, conferendo alla cartella esattoriale un ruolo primario e relegando al verbale ispettivo un valore di semplice atto preliminare, cosicché la mancata riassunzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale veniva a ripercuotersi, incomprensibilmente, sul giudizio di accertamento promosso in epoca addirittura anteriore alla notifica della cartella stessa; viceversa, soltanto con il passaggio in giudicato e la conclusione delle possibili impugnazioni nel procedimento di accertamento negativo promosso dalla ricorrente, si sarebbe potuto ritenere irreversibilmente accertato e definitivo il credito preteso dall'Inps.

Doveva inoltre rilevarsi che:



- l'art. 310 cpc stabilisce che "*l'estinzione del processo non estingue l'azione*", con la conseguenza non soltanto che il diritto sostanziale che costituiva oggetto del processo estinto rimaneva integro, ma anche che l'azione per far valere il diritto poteva essere riproposta con l'introduzione di un altro processo, nel quale, peraltro, non sarebbero state operanti le preclusioni maturate nel precedente;
- ai sensi dell'art. 24, comma 3, dl.vo n. 46/1999, l'Inps non doveva neppure procedere all'iscrizione a ruolo delle somme indicate nella cartella esattoriale, essendo già pendente il giudizio promosso dalla Cooperativa per l'accertamento negativo della pretesa contributiva contenuta nel verbale ispettivo *de quo*;
- il ruolo esattoriale va considerato solo un atto prodromico alla riscossione coattiva, privo di qualsiasi effetto sull'accertamento della sussistenza del credito contributivo, con conseguente possibilità per il contribuente di contestare in qualunque momento la pretesa dell'Ente previdenziale, anche dopo il decorso del termine di 40 giorni per l'opposizione al ruolo stabilito dall'art. 24 dl.vo n. 46/99, termine da ritenersi peraltro non perentorio, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso.

**1.2** Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 rd n. 1422/24 e della legge n. 142/01, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, contestando la legittimità della pretesa contributiva dell'Inps.



**2.1** Deve anzitutto osservarsi che il rilievo della ricorrente secondo cui il Giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc è inconducente, stante il già intervenuto accertamento da parte della Corte territoriale in ordine ai (diversi) fatti processuali verificatisi, nel senso cioè che la sospensione era stata disposta su richiesta concorde delle parti (dunque ai sensi dell'art. 296 cpc) e che il giudizio non era stato riassunto nei termini di cui all'art. 297, comma 2, cpc.

**2.2** In ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 dl.vo n. 46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo; né alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 cpc disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice



indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, *ex plurimis*, Cass. n. 14692/2007).

La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato art. 2 dl n. 338/89, convertito in legge n. 389/89 (cfr, Cass., n. 8624/1993).

Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, *ex plurimis*, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario; con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto

proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.

La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 dl.vo n. 46/99, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.

**2.3** Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dall'art. 24 dl.vo n. 46/99, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che dà origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dagli artt. 442 e ss cpc (comma 6).

La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa; ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione,



nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.

Il che si verifica, per quanto qui specificamente rileva, in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione; con la conseguenza che gli effetti che si generano sono gli stessi già descritti nel caso di mancata o tardiva proposizione dell'opposizione ex art. 24 dl.vo n. 46/99 (ossia, come detto, definitività del titolo e incontestabilità del diritto alla relativa pretesa contributiva).

**2.4** Ne discende che, avendo ad oggetto il presente giudizio la fondatezza della pretesa contributiva, la sopravvenuta sua incontestabilità rende irrilevante la questione inerente alla dedotta violazione dell'art. 24, comma 3, dl.vo n. 46/1999, per essere stata effettuata l'iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio di impugnazione dell'accertamento.

Inoltre le sopradescritte conseguenze dell'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia all'esame e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando, sia, come nel caso che ne occupa, già in corso, rendendo quindi inapplicabile la regola generale di cui all'art. 310, comma 1, cpc.

**2.5** Il primo motivo di ricorso, nei distinti profili in cui si articola, deve perciò essere disatteso.

**3.** Ciò conduce, restando assorbita la disamina del secondo motivo, al rigetto del ricorso.





Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000,00, oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma l'8 maggio 2008.

IL CONSIGLIERE est.

( dr. Gianfranco Bandini )

IL PRESIDENTE

( dr. Guglielmo Sciarelli )

*Guglielmo Sciarelli*  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, - 1 LUG. 2008

*Guglielmo Sciarelli*  
IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533